



C.V.S. - PROTEZIONE CIVILE D.D.V.

Corpo Volontari del Soccorso

Via Dante Alighieri, 551 – 24059 Ugnano (BG) Cod.Fisc: 95172630162
Tel. 393.2713973 Email: direttivo@cvspc.org Web: <http://www.cvspc.org>



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 18 del mese di AGOSTO dell'anno 2022, alle ore 20,30 presso la sede dell'Associazione sita in Ugnano (BG), via Dante Alighieri 551, si sono riuniti i seguenti soci dell'associazione:

- Andrea Azzolin;
- Graziano CALANNA;
- Guido Comi;
- Chiara Vilardo;
- Massimiliano La Mantia (Con la delega di Germakowska);
- Norberto Zupo;
- Claudia Guarnera;
- Marisa Tombolini;
- Annamaria Foderà

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente dell'Associazione, sig. CALANNA quale preso atto:

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 10 (dieci) soci, in proprio o per delega;

dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama il Segretario Zupo ad assisterlo in qualità di Segretario e per redigere il presente verbale.

PUNTO 1

CALANNA comunica che l'ente Provincia di Bergamo, ufficio Associazionismo e Volontariato, in data 1 C.M. ha inviato alla nostra Associazione una PEC dove si richiede la modifica urgente del nostro Statuto Sociale per renderlo conforme alle norme della riforma del Terzo Settore. Già nel 2018 lo statuto della onlus era stato modificato per renderlo conforme alla nuova normativa degli ETS, tuttavia le bozze fac-simile che sono state inviate da provincia e dal cvs contenevano delle inesattezze, per questo motivo oggi se ne richiede una nuova modifica.

In particolare si richiede la modifica dei seguenti articoli:

- art. 17 (Coptazione dell'Organo di Amministrazione);
- art. 6 (Ammissione e voto dei soci minorenni);
- art. 28 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).





C.V.S. - PROTEZIONE CIVILE O.D.V.

Corpo Volontari del Soccorso

Via Dante Alighieri, 551 - 24059 Ugnano (BG) Cod.Fisc: 95172630162
Tel. 393.2713973 Email: direttivo@cvspc.org Web: <http://www.cvspc.org>



La bozza del nuovo Statuto Sociale con le modifiche richieste da Provincia viene dunque esaminato dall'Assemblea e la sua approvazione viene messa ai voti:

CONTRARI: NESSUNO - FAVOREVOLI: UNANIMITA' - ASTENUTI: NESSUNO

Il nuovo Statuto Sociale (di cui ALLEGATO A) viene quindi APPROVATO all'unanimità. Viene dato mandato al Presidente CALANNA di completare le formalità burocratiche per la registrazione del documento e l'invio dello stesso agli enti preposti.

PUNTO 2

Non vi sono altre discussioni.

Avendo esaurito i punti all'ODG alle ore 23.00 la seduta è aggiornata.

IL PRESIDENTE
GRAZIANO CALANNA

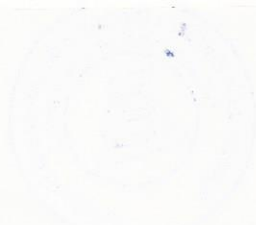


C.V.S. - PROTEZIONE CIVILE O.D.V.

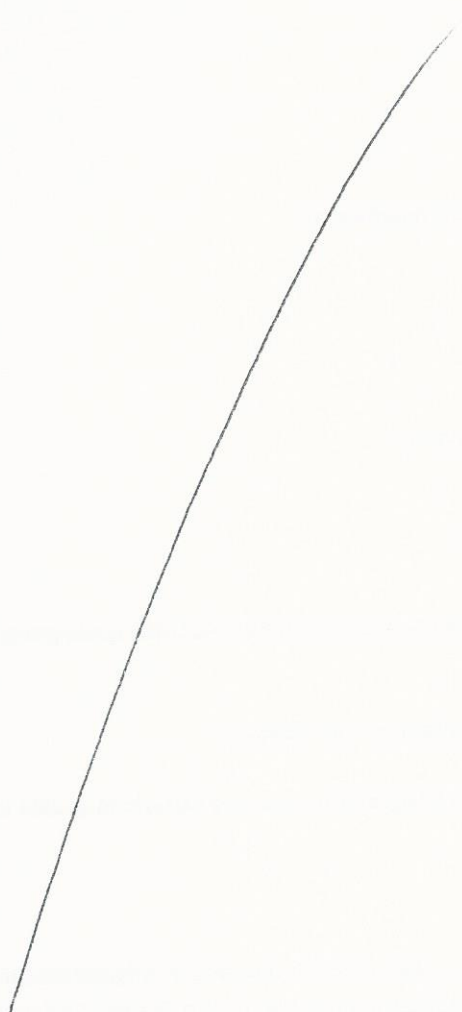
Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile
Via Dante Alighieri, 551 - 24059 Ugnano (BG)
C.F. 95172630162 - direttivo@cvspc.org

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Registrato a Bergamo
22/08/2022
al n. 1754 Serie 3
con € ESENTI

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Salvatore CASTRONOVO



CAV - PROTEZIONE CIVILE



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
"C.V.S. PROTEZIONE CIVILE - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato di protezione civile, l'associazione denominata: "C.V.S. PROTEZIONE CIVILE - ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e della L. 30/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Ugnano (BG) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore della comunità, del bene comune e dell'ambiente, prevalentemente nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del d.lgs. 1/2018. L'associazione persegue finalità volte in particolare a tutelare l'integrità della

Scilla

vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi naturali o di origine antropica.

In particolare intende:

- a) Fornire aiuto alle popolazioni colpite da eventuali calamità naturali o eventi eccezionali, secondo i mezzi e le proprie disponibilità;
- b) Tutelare e valorizzare il territorio, la natura e l'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile;
- c) Partecipare alla gestione della sicurezza nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente
attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- a. y) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni.

2. Può inoltre svolgere altre attività di interesse generale quali:

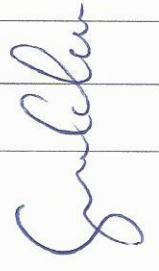
- a. attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi fornire aiuto in caso di
eventuali calamità naturali o eventi eccezionali, secondo i mezzi e le proprie
disponibilità.
- b. Collaborazione con gli enti pubblici.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare



Scilla

	funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	<u>Art. 4 – Attività diverse</u>	
	1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate	
	nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di	
	quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.	
	2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una	
	annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	<u>Art. 5 – Raccolta fondi</u>	
	1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e	
	continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	<u>Art. 6 – Ammissione</u>	
	1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che al momento dell'ammissione	
	abbiano raggiunto la maggiore età e che, interessate alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.	
	2. L'associazione può ammettere come associati intere altre Associazioni, altri Enti di	
	Terzo Settore o senza scopo di lucro.	
	ESENTE DA BOLLO ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs. 117/2017 Pagina 3 di 22	



San Carlo

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



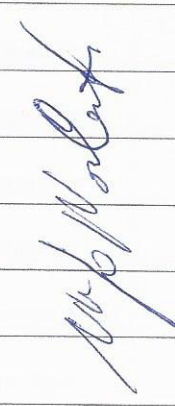
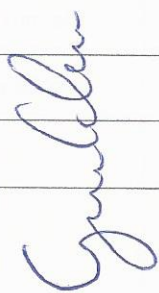
Luigi Nicoloso

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

	3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.	
	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	
	b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e. di recedere in qualsiasi momento	
	5. Ciascun associato ha il dovere di:	
	a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;	
	b. partecipare attivamente, compatibilmente con le proprie abilità e disponibilità personali, alle attività dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio operato, gratuito e volontario, per il conseguimento degli scopi;	
	c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione ed o dall'Assemblea.	
	<u>Art. 8 - Perdita della qualifica di socio</u>	
	1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.	
	2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la	
	ESENTE DA BOLLO ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs. 117/2017 Pagina 5 di 22	



Spun Celler

restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Info No alato

Art. 9 - Attività di volontariato

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere

C. Spicchi

rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Alle altre associazioni associate, Enti del Terzo Settore, o senza fini di lucro, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti loro spettanti ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.
8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.



Luigi Morale
to

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i. fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spulcher

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 14

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

	2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.	Sup. Valente
	3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.	
	4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.	
	5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.	
	6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	
	7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.	
	9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.	
	10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5.	G. Valente
	11. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.	
	ESENTE DA BOLLO ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs. 117/2017 Pagina 11 di 22	

Scudellari

Art. 15 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è formato da tre (3) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.



Scudellari

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- | | | |
|----|---|-------------|
| | | |
| d. | predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; | Supplimento |
| e. | predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo; | |
| f. | proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale; | |
| g. | gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; | |
| h. | determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; | |
| i. | accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; | |
| j. | deliberare in merito all'esclusione di soci; | |
| k. | proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; | |
| l. | eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti; | |
| m. | nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci; | |
| n. | ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; | |
| o. | assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. | Gardian |

Smile

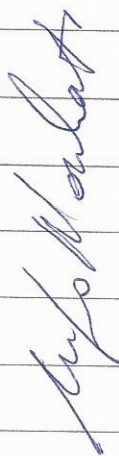
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.
2. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
3. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della



Alto No alato

	maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione	
	che deve essere rinnovato.	
	4. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione,	
	mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche	
	elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso	
	di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC	
	inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.	
	5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno	
	quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.	
	In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di	
	eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	
	7. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la	
	maggioranza dei suoi componenti eletti.	
	8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del presidente.	
	9. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle	
	riunioni dell'Organo di Amministrazione.	
	<u>Art. 18 - Il presidente</u>	
	1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi	
	componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.	
	ESENTE DA BOLLO ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs. 117/2017 Pagina 15 di 22	

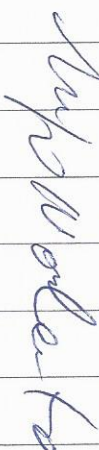


2. Il presidente:

- | | |
|----|---|
| a. | ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; |
| b. | dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione; |
| c. | può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; |
| d. | ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; |
| e. | convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; |
| f. | sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; |
| g. | in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. |

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Spalloni

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni



Spalloni

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

	e. il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.	Supplemento
	2. I libri di cui alle lettere a, b, c, e sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.	
	<u>Art. 23 - Risorse economiche</u>	
	1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:	
	a. quote sociali	
	b. contributi pubblici;	
	c. contributi privati;	
	d. donazioni e lasciti testamentari;	
	e. rendite patrimoniali;	
	f. rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;	
	h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;	Guldan
	ESENTE DA BOLLO ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs. 117/2017 Pagina 19 di 22	

Spedite

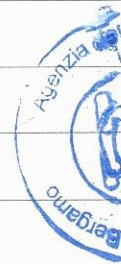
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi
- j. organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale



Allo Stato

da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica ed analoghi scopi, individuato dall'Assemblea, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sup. Nobile

IL PRESIDENTE
GRAZIANO GALANNA

G. Galanna

C.V.S. - PROTEZIONE CIVILE O.D.V.
Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile
Via Dante Alighieri, 551 - 24059 Urgnano (BG)
C.F. 95172630162 - direttivo@cvspc.org

